

Roma, 17 ottobre 2012

Circolare n. 232/2012

Oggetto: Tributi – Contributo all'AGCM a carico delle società con ricavi superiori a 50 milioni di euro – Articolo 5 bis D.L. n.1/2012 convertito nella Legge n.27/2012.

Il decreto legge Cresci Italia indicato in oggetto, nel potenziare il ruolo e le funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha peraltro messo a carico del mondo imprenditoriale il costo del suo funzionamento.

In particolare, le società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro devono versare un contributo pari, per il 2013, allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 18 luglio 2012.

Il contributo deve essere versato direttamente all'Autorità entro il 30 ottobre prossimo mediante bonifico bancario (Banca Nazionale del Lavoro, codice IBAN IT25V010 0503 2390 0000 0000781). L'avvenuto versamento dovrà essere comunicato entro il 30 novembre tramite il modello telematico disponibile sul sito dell'Autorità (www.agcm.it voce "contributo agli oneri di funzionamento").

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 30 ottobre 2012 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre all'applicazione degli interessi.

Finora dovevano versare contributi all'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza solo le imprese che svolgevano operazioni di concentrazione soggette all'obbligo di notifica all'Autorità stessa. L'estensione dell'obbligo di contribuzione alle imprese dimensionate senza una commisurazione a specifici servizi erogati rende il nuovo onere di dubbia legittimità, senza contare l'assoluta intempestività per il Governo di introdurre ulteriori balzelli.

Si fa riserva di approfondire la materia.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287
NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

*** omissis ***

TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ

Art. 10.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Come modificato: dall'articolo 1, comma 69, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2006)" e dall'articolo 5-bis del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri [L'articolo 23 comma 1 del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", riduce da cinque a tre, compreso il presidente, il numero dei componenti. Tale disposizione non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del decreto. N.d.r.], nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7-bis. L'Autorità ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2% del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. [L'articolo 7-bis è abrogato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" a partire dal 1 gennaio 2013]

7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

*** omissis ***

FINE TESTO